



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 02 del 19/09/2019

**Ricorso dell'atleta CARATOZZOLO FILIPPO per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI (Cod. Fipav 070310083)**

**La Commissione Tesseramento composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Diego Bucci</b>	<b>(Assistente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Caratozzolo Filippo, esaminata la documentazione allegata al medesimo,**

**PREMESSO CHE**

- Con lettera raccomandata A.R. del 01/07/2019, regolarmente ricevuta in data 09/07/2019, l'Atleta Caratozzolo Filippo chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Centro Gioco Sport Coselli il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società ASD Centro Gioco Sport Coselli riscontrava tale richiesta in data 11/07/2019, negando il consenso allo svincolo.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 24/07/2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni, riassumibili come segue: 1) situazione di incompatibilità ambientale, in seguito agli accadimenti intervenuti in occasione dell'incontro disputato in data 12/01/2019 a Trieste, che hanno coinvolto direttamente l'Atleta ricorrente, insieme ad altri compagni di squadra, nonché dirigenti



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 02 del 19/09/2019**

della Società; 2) l'essere stato trasferito ad altra Società, nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte dell'Atleta e dei suoi genitori.

- La Società si costituiva in data 04/08/2019, contestando le motivazioni di cui al ricorso dell'Atleta e chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso dell'Atleta, con condanna dello stesso al pagamento delle spese per lite temeraria e segnalazione alla Procura Federale FIPAV per i fatti aventi rilievo disciplinare; nonché, in alternativa, concedere lo svincolo all'Atleta previa corresponsione degli indennizzi federali maturati, nonché degli arretrati e delle spese di formazione.
- All'odierna udienza, presente l'Atleta ed il relativo legale Avv. Ziani, nonché, in rappresentanza della Società, giusta delega in atti, il sig. Antonello Taliento, venivano, rispettivamente, richiamate le circostanze dedotte in ricorso ed in memoria di costituzione, nonché l'Atleta rappresentava l'ulteriore disinteresse del Sodalizio alle sue prestazioni, in quanto non si presentava nessun rappresentante dello stesso, senza giustificazione alcuna, all'incontro di pianificazione della nuova stagione sportiva, organizzato dalla Società, la quale giustificava l'assenza con il fatto che, successivamente alla convocazione, era stato introdotto il ricorso dell'Atleta e riteneva, pertanto, di condizionare detto incontro all'esito del presente procedimento.
- Veniva chiesta, altresì, dall'Atleta l'acquisizione agli atti di documentazione ulteriore, rispetto alla quale la Società si opponeva.
- All'esito di ampia ed approfondita discussione, la Commissione tratteneva in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato esclusivamente nei limiti di cui *infra*.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta acquisizione dell'ulteriore documentazione offerta dall'Atleta, si rammenta che, a mente del punto n. 7 della Guida pratica inerente il procedimento



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 02 del 19/09/2019**

di svincolo per giusta causa, nessun'altra prova, oltre a quelle dimesse dalle parti in allegato agli atti introduttivi, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.

In ogni caso, anche alla luce dell'art. 66, c. 4, Regolamento Giurisdizionale, si rileva che la maggior parte della documentazione della quale l'Atleta ha chiesto l'acquisizione è di formazione antecedente alla presentazione del ricorso, e comunque ritenuta, anche con riguardo alla parte restante di tali documenti, da questa Commissione non rilevante ai fini della decisione, in quanto riferita a fatti non contestati.

A giudizio di questa Commissione, pur non ravvisandosi gli elementi che integrano il concetto di "giusta causa" di cui agli artt. 34-35 RAT, così come invocati dall'Atleta, ai fini dello scioglimento coattivo del vincolo sono emerse una serie di circostanze e problematiche tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto sportivo tra le parti.

Nello specifico, emerge dagli atti la sussistenza di una denuncia in sede penale rivolta dall'Atleta nei confronti del dirigente del Sodalizio, sig. Taliento, con conseguente procedimento attualmente pendente. Tale circostanza, seppure non indicativa di alcuna responsabilità in capo ai soggetti coinvolti, trattandosi per l'appunto di procedimento ancora pendente, costituisce tuttavia un elemento tale da fare ritenere compromesso in maniera insanabile il rapporto tra le parti.

A ciò si aggiunga, altresì, la circostanza, emersa anche in udienza, che la madre dell'Atleta risulta avere ricoperto il ruolo di secondo allenatore nella squadra per la quale il ricorrente ha prestato attività sportiva, con conseguente palese situazione di incompatibilità, tale da rendere critica la relazione tra l'Atleta, i compagni di squadra, i dirigenti ed il tecnico.

Se ne può dedurre la difficoltà per l'Atleta di proseguire un rapporto corretto e sano con l'ambiente sportivo verso il quale ha palesato profonda ostilità, prevalendo, tuttavia, l'interesse della Società a salvaguardare un ambiente sportivo sano e idoneo alla crescita degli altri Atleti.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 02 del 19/09/2019**

Con riferimento, infine, al secondo motivo di ricorso, inerente l'essere stato l'Atleta trasferito ad altra Società nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte sua e dei suoi genitori, si osserva che trattasi di questione esulante la competenza di questa Commissione e, pertanto, non può essere presa in considerazione.

Si trasmette, in ogni caso, la documentazione del caso alla Procura Federale FIPAV per quanto di eventuale competenza.

Si ritiene pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di determinare un equo indennizzo a favore del Sodalizio, in quanto allo stesso non è imputabile alcuna responsabilità in ordine allo scioglimento del vincolo, da ciò ritenendosi congruo un valore che consideri l'età dell'Atleta ed il campionato di provenienza.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso proposto dall'Atleta, previo pagamento alla ASD Centro Gioco Sport Coselli di un indennizzo pari ad € 6.000,00 (Euro seimila/00).

Dispone altresì la restituzione della tassa versata dall'Atleta e l'incameramento di quella versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 19/09/2019

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale